

Prestazioni socio-assistenziali





Assegno Sociale

L' **assegno sociale** è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.





Assegno Sociale

L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.

L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.




Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile. Pertanto non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno fino al rientro in Italia.

L'Assegno sociale ha sostituito la Pensione sociale dall'1.1.1996.



A CHI SPETTA

Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani, comunitari e stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i quali:

-  sono in possesso del requisito anagrafico previsto dalle norme attualmente in vigore (dall'1.1.2018 il requisito anagrafico è stato posticipato al compimento del 66°anno e sette mesi);
-  risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
-  sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.

QUANDO SPETTA

L'assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

QUANTO SPETTA

La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.

In relazione all'entità del reddito personale e/o coniugale, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.

L'importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

Per l'anno 2018, l'importo annuo dell'assegno è di € (€ 453,00 mensili). I limiti di reddito annuale per verificare il diritto e determinare la misura della prestazione sono:

€ 5.889,00 - soggetto non coniugato (aggiornati 2018)

€ 11.778,00 - soggetto coniugato (aggiornati 2018)

COSA OCCORRE PER FARE LA DOMANDA

- DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
- DATA DI MATRIMONIO E CF DEL CONIUGE
- OMOLOGA SENTENZA DI SEPARAZIONE O SENTENZA DIVORZIO
- REDDITI DEL RICHIEDENTE E DEL CONIUGE
- CODICE IBAN – MODELLO AP03 O AP04
- CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO

RICORSO

Nel caso in cui la domanda venga rigettata è possibile presentare ricorso amministrativo, solo on line, al Comitato Provinciale dell'Inps.

Il ricorso indirizzato al Comitato provinciale Inps, va presentato entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.

COSA OCCORRE PER I CITTADINI STRANIERI

- 🌿 CARTA O PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA'
 - 🌿 DATA DI MATRIMONIO E CF DEL CONIUGE
 - 🌿 OMOLOGA SENTENZA DI SEPARAZIONE O SENTENZA DIVORZIO
 - 🌿 REDDITI DEL RICHIEDENTE E DEL CONIUGE
 - 🌿 CODICE IBAN – MODELLO AP03 O AP04
 - 🌿 COPIA AUTENTICA PASSAPORTO (COMPLETO)
 - 🌿 DICHIARAZIONE DELLO STATO ESTERO DI ASSENZA O PRESENZA DI REDDITI O PENSIONI (ANCHE PER IL CONIUGE)
 - 🌿 DICHIARAZIONE DELLO STATO CIVILE RILASCIATO DAL PAESE ESTERO DI PROVENIENZA
 - 🌿 NEL CASO DI CONIUGE NON PRESENTE IN ITALIA E PRIVO DI CF ALLEGARE LA DICHIARAZIONE DELLO STATO ESTERO CONTESTUALMENTE A QUELLA SUI REDDITI E PENSIONI
-